



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

**Prima Edizione approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2023**

PARTE GENERALE

INDICE SOMMARIO

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE S.R.L.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	6
CORPORATE GOVERNANCE DI CARPENTERIA INDUSTRIALE BRESCIANA	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	7
1.1 I PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA	7
1.2 I REATI CHE FONDANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	7
1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DALLA NORMATIVA	17
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE	18
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CARPENTERIA INDUSTRIALE BRESCIANA S.R.L.	20
2.1 GLI OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	20
2.2 LA "FORMALIZZAZIONE" DEL MODELLO	20
2.3 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E LA STRUTTURA DEL MODELLO	22
2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO	24
2.5 L'APPROVAZIONE DEL MODELLO, LE SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	24
2.6 PROTOCOLLI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE I REATI OGGETTO DEL MODELLO	24
2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	25
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.1 I PRINCIPI GENERALI	26
3.2 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
3.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
3.5 L'ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3.6 GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	33
4.1 I PROFILI GENERALI	33
4.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE	33
4.3 LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI	33
4.4 L'INFORMATIVA AI CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI	34
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	34
5.1 I PROFILI GENERALI	34
5.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	37
5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	37
5.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI	38

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CCNL: il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale Logistica Trasporto e Spedizione.

Codice Etico: il Codice Etico di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Organo Dirigente: il Consiglio di Amministrazione di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l.

Manuale: il Manuale di gestione Qualità /Integrato ovvero il documento che rappresenta l'organizzazione aziendale, identifica i processi per la corretta erogazione delle attività aziendali nonché il rispetto delle norme internazionali di riferimento.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Organo Dirigente di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

PARTE GENERALE

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Società: la società Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. con sede legale a Pisogne (CAP 25055) via Beato Innocenzo 6.

Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l.

Presentazione della Società

Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. con sede legale a Pisogne (BS) nasce come ditta individuale nel 1974 per opera del Signor Giuseppe e si trasforma nel 2005 in S.r.l.

La Società è specializzata in autotrasporti merci conto terzi con particolare riferimento a trasporti ADR, criogenici e refrigerati in tutta Italia e in Europa.

L'azienda è caratterizzata da una struttura organizzativa molto snella che semplifica i processi decisionali e comunicativi interni.

L'Azienda può contare su un rapporto consolidato negli anni con i propri Clienti.

La Società si è dotata di un sistema di amministrazione di tipo tradizionale avendo un Consiglio di Amministrazione. La revisione legale dei conti è affidata al Revisore all'uopo incaricato.

Il CdA è composto da un Presidente e due amministratori, entrambi Consiglieri Delegati. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci.

Il revisore legale dei conti è stato incaricato della revisione legale dei conti, della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione.

Anagrafica aziendale

Ragione sociale:	AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE S.R.L.
Sede legale:	via Beato Innocenzo,6 25055 Pisogne (BS)
Sede operativa:	Via Palmiro Togliatti, 24062 Costa Volpino (BG)
C.F./P.Iva:	02618610980
Telefono	+39 035 971928
E-mail	info@autotrasportipe.it /autotrasportipe@servizipec.com
Sito web:	www.autotrasportipe.it

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali della normativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- peculato (ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso;

PARTE GENERALE

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) articolo aggiunto dal D. Lgs.75/2000;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 co. 11 L. 133/2019).

PARTE GENERALE

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

PARTE GENERALE

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 3, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

PARTE GENERALE

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) ;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);

PARTE GENERALE

- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

PARTE GENERALE

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

PARTE GENERALE

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.lgs.74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

PARTE GENERALE

- indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies) Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

PARTE GENERALE

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25- duodevicies) Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] Art. 12, L. n. 9/2013

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: I) sanzioni pecuniarie, II) sanzioni interdittive, III) confisca del prezzo o del profitto del reato, IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto - modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto - ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- **individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati** previsti dal Decreto;
- prevedere **specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati** da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati**;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello**.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

PARTE GENERALE

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 Novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l.

2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La prima edizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che interagiscono con la Società rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è stata anche ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria** nel marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel giugno 2021, con riferimento alla Parte Speciale relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, nonché alla lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 novembre 2011.

2.2 La "formalizzazione" del Modello

Il lavoro svolto dalla Società al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2) e, segnatamente, Autotrasporti Pe Giuseppe S.r.l. ha proceduto a:

PARTE GENERALE

a) "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

A tal fine, la Società ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti aziendali (a titolo esemplificativo: visura camerale, Documento di Valutazione dei rischi, organigrammi, Manuale della Qualità e relative procedure, principali contratti, ecc.);
- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati (quali, ad esempio il Datore di Lavoro, il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed i consulenti incaricati dalla Società per le attività inerenti la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela ambientale, ecc.);
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di Reato.

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato la "**Mappatura delle attività**".

b) "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli** sia di carattere **generale** (come disposto al Cap. 2. 6 della presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (di cui alle singole Parti Speciali del Modello organizzativo societario).

c) "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati".

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli / procedure** sia di carattere **generale** (come disposto al Cap 2. 7 della presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (di cui alla sezione "Gestione delle risorse finanziarie" - Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo societario).

d) "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in "**Informazioni**" e "**Segnalazioni**" (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale) oltre che specifici *report* di cui all'Allegato "**Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**".

d) "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico **sistema disciplinare e sanzionatorio** (Cap. 5. della presente Parte Generale).

PARTE GENERALE

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale. Inoltre, con particolare riferimento alla Parte Speciale "D" inerente i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori specifiche sono previste in relazione alla violazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". La Società ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis secondo cui il Modello deve prevedere:

a) "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione"; con riferimento a tale necessità, la Società ha istituito appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata.

b) "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante";

Con riguardo a tale esigenza la Società ha introdotto specifico canale informatico, nella disponibilità del solo organo aziendale preposto alla ricezione delle segnalazioni, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

c) "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

La Società vieta atti discriminatori nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità. A tal fine, sia il presente Modello, sia il Codice etico societario, prevedono tale divieto in modo chiaro ed inequivocabile.

2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- *Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;*
- *Gestione dei rapporti con i fornitori e dei contratti di appalto, d'opera e somministrazione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale (emissioni in atmosfera, rifiuti e scarichi idrici);*
- *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili ecc.);*

PARTE GENERALE

- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto);*
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità giudiziaria;*
- *Gestione delle attività commerciali e riesame del contratto;*
- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e gestione dei cespiti aziendali, gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.*

Il Modello organizzativo societario si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e contrabbando;**
- B: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d’autore;**
- C: Reati societari e reati tributari;**
- D: Delitti contro l’industria e il commercio;**
- E: Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- F: Reati ambientali;**
- G: Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate, si sono reputati validi ed adeguati i principi di cui al Codice Etico della Società, le misure complessivamente contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprese anche le Parti Speciali inerenti reati appartenenti a “famiglie” diverse.

Costituiscono altresì parte integrante del Modello le procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (gli obblighi informativi specifici, i verbali di riunioni obbligatorie per legge, ecc.).

2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'Organo Dirigente; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo Dirigente, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organo Dirigente della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Società.

2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto sono:

- il **Codice Etico**: ovvero, il documento che racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società. Particolare significatività riveste la sezione relativa ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale che impone il rispetto della specifica legislazione nel contenuto di tempo in tempo vigente, mira a prevenire infortuni e malattie professionali e tende a migliorare nel tempo le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale;
- la **verificabilità**, la **documentabilità**, la **coerenza** e la **congruità di ogni operazione**: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

PARTE GENERALE

- la **separazione delle funzioni**: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la **documentazione dei controlli**: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il **sistema organizzativo** – gli **organigrammi**: all'interno dell'organigramma societario sono definiti gli organi di *line*, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di *staff*, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di *line*;
- il **sistema organizzativo** – il **sistema delle deleghe e delle procure**: caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi rischi reato sono contenuti nelle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo.

2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dal Consigliere Delegato che ne autorizza il pagamento previa verifica svolta dall'Amministrazione;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla piccola cassa aziendale (valori bollati ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione "*Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

3. L'Organismo di Vigilanza della Società

3.1 I principi generali

Condizione necessaria prevista dal D.Lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Organo Dirigente.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che hanno maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

PARTE GENERALE

La Società si è orientata nella scelta di un **Organismo collegiale**, tutti professionisti esterni, ciascuno con specifiche professionalità. In particolare, si tratta di un consulente specializzato nella predisposizione dei sistemi di gestione aziendale, un ingegnere esperto nelle tematiche di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente e un avvocato che ha maturato una significativa esperienza applicativa nella materia della responsabilità amministrativa degli enti. Tutti i componenti, inoltre, hanno già ricoperto e ricoprono tuttora incarichi in organismi di vigilanza in altre realtà industriali e manifatturiere.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità**.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PARTE GENERALE

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia successivamente alla propria nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

Il componente dell'OdV è inoltre **sospeso** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento anche attraverso informative e proposte al Consiglio di Amministrazione.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo Dirigente della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Dirigente della Società.

PARTE GENERALE

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- segnala all'Organo Dirigente le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

3.5 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Dirigente e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa**, con il Consigliere Delegato in caso di emersione di eventuali criticità e la **seconda**, a cadenza **annuale**, attraverso una relazione scritta sia al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale che indica l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV predispone inoltre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo in cui indica le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente e dal Collegio Sindacale ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente e al Collegio Sindacale. In ogni caso, una volta l'anno l'OdV si riunisce con il Collegio Sindacale per effettuare un periodico scambio informativo.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dai soggetti di volta in volta coinvolti).

3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati come nel tempo vigenti. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) **Segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing* di cui alla Legge 179/2017¹, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

¹ Sul punto per approfondimenti si rimanda anche al documento: Linee guida ISO sul whistleblowing del 24 Agosto 2021. In particolare, lo scorso 28 luglio, l'Organizzazione Internazionale per la Normazione ha pubblicato la ISO 37002:2021 "Whistleblowing management systems - Guidelines"; il documento fornisce importanti indicazioni per costituire e implementare un efficace sistema di gestione delle segnalazioni, basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione dei whistleblowers.

Si rimanda anche al documento denominato Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing); rif. Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

PARTE GENERALE

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i seguenti canali, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere trasmesse sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

ORGANISMO DI VIGILANZA DI AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE S.R.L.

VIA BEATO INNOCENZO 6 PISOGNE CAP 25055

che di posta elettronica all'indirizzo:

odv@autotrasportipe.it

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi

PARTE GENERALE

di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere (anche in occasione degli incontri periodici con le funzioni interessate), a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- documenti e reportistica societaria relativa alle attività a rischio (ad esempio, verbali delle riunioni ex art. 35 D.lgs. 81/2008, bilancio di esercizio e relazioni del Revisore unico etc.).

Si precisa che le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare la propria attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentanti.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

Con riferimento ai flussi informativi fra gli organi di controllo, l'OdV è destinatario di flussi ad evento da parte del Revisore Unico nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto. Allo stesso modo, l'OdV è tenuto a comunicare al Revisore Unico le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello.

4. La diffusione del Modello e l'attività di formazione

4.1 I profili generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo Dirigente coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Dirigente.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata sull'intranet aziendale.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Dirigenti

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico **è da ritenersi obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare: il contesto normativo, il Codice Etico ed Modello di organizzazione,

PARTE GENERALE

gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, tramite le risorse competenti, istituire una specifica sezione della intranet aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

5.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare: il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero, violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo societario; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con la Direzione Generale / Datore di Lavoro, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

PARTE GENERALE

Il Datore di Lavoro provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, trasporto e spedizione** (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, per un **comportamento non conforme o non adeguato** in misura tale da essere considerato di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure che ne costituiscono parte integrante.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente oppure in caso di recidiva.

Licenziamento : i licenziamenti individuali sono regolati dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:

- nel caso di assenza ingiustificata dal lavoro per almeno quattro giorni consecutivi ad esclusione dei casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata dal lavoro per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- al lavoratore per la terza volta non comunicata l'assenza per malattia e/o relativa prognosi, nonché **l'infortunio** secondo le modalità e le tempistiche previste dal CCNL;
- **nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto l'effetto di alcool o stupefacenti;**
- **nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;**
- **nel caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno del luogo di lavoro;**
- **nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o personale esterno;**
- **in caso di furto.**

Inoltre, il licenziamento disciplinare si applica in caso di grave e/o reiterata violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, tanto in ipotesi di contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con i principi di cui al Codice Etico, le regole di comportamento del presente Modello o le procedure che ne costituiscono parte integrante che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;

PARTE GENERALE

- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte di eventuali dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello da parte di Consulenti, Collaboratori e in generale di Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.